

DETERMINA n. 5/UDOS del 13 gennaio 2023

OGGETTO: sperimentazione di nuova unità di offerta sociale denominata "Gimme five" quale "Gruppo appartamento con ente gestore - Dopo di Noi", con Ente Gestore Azienda Sociale Cremonese e capacità ricettiva fino ad un massimo di 5 (cinque) posti – sita in Via Maffino Maffi nr. 12 – CREMONA (CR). ESITO POSITIVO

Nell'anno 2023, addì 13 del mese di gennaio, nella sede di Azienda Sociale Cremonese, viene adottata la seguente determinazione:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA:

- la Legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"

RICHIAMATI i seguenti atti normativi statali:

- la L. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la L. 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- la L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali";
- il Decreto interministeriale del 23 novembre 2016 che in attuazione dell'art. 2, c. 3 della L. n. 112/2016, definisce i requisiti, le modalità e le priorità per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo Dopo di Noi);
- i DD.P.C.M. di riparto del Fondo Nazionale per Non Autosufficienze (FNA) e i Progetti sperimentali in materia di vita indipendente ad esso collegati;

VISTE le seguenti leggi regionali:

- la L.R. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" che dispone, tra l'altro, il perseguimento da parte della Regione, della tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare ed il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
- la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la L.R. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale", e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare:
 - gli articoli 1 e 2 che individuano, tra i principi di governo della rete, quello della libertà di scelta, della personalizzazione delle prestazioni ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona e della promozione degli interventi a

favore dei soggetti in difficoltà;

- o gli articoli 11, comma 1, lettera w) e 13, comma 1, lettera b) relativi a sperimentazioni di unità d'offerta innovative e nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale;
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la L.R. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33";
- la L.R. Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

RICHIAMATE le DGR di Regione Lombardia del:

- 7 giugno 2017, n. 6674 "Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di Noi – L. n. 112/2016" riferita alle risorse del bilancio statale 2016 e 2017;
- 16 settembre 2019 n. 2141 "Approvazione del piano attuativo dopo di noi L. n. 112/2016 e indicazioni per il programma operativo regionale" riferita alle risorse del bilancio statale 2018;
- 16 giugno 2020 n. 3250 "Piano regionale Dopo di Noi L. n. 112/2016 e indicazioni per il programma operativo annualità 2019";
- 20 luglio 2020, n. 3404 "Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave – Dopo di Noi – L. n. 112/2016" alle risorse annualità 2018/2019;
- 2 dicembre 2020 n. 3972 "Programmi di formazione/informazione sul progetto di vita legato al Dopo di noi in attuazione della DGR XI/3404/2020. Determinazioni";
- 24 maggio 2021 n. 4749 "Piano regionale Dopo di Noi L. n. 112/2016 e Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, prive del sostegno familiare – risorse annualità 2020";
- 4 aprile 2022 n. 6218 "L. N. 112/2016 - Piano regionale Dopo di noi. Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, prive del sostegno familiare - risorse annualità 2021"

DATO ATTO che gli Ambiti territoriali, entro il 31 dicembre 2022 hanno inviato alla ATS di riferimento la programmazione prevista per l'anno 2022, ai sensi della DGR 4 aprile 2022 n. 6218;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 3/2008, i Comuni "riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale";
- il DCR 1254/2010 al Titolo V stabilisce che "le sperimentazioni avviate sul territorio regionale, dovranno essere approvate con specifici provvedimenti del Comune/Ambito territoriale in cui vengono realizzate. In tali provvedimenti dovranno

minimamente essere esplicitate le specifiche tecniche ed organizzative del servizio e/o prestazioni erogate, le tempistiche previste per la sperimentazione, gli eventuali obblighi assunti dal Comune/Comuni. Gli atti adottati dai Comuni andranno comunicati alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà e Sociale della Regione Lombardia, anche ai fini dell'adozione dell'eventuale e successivo provvedimento di competenza della Giunta regionale";

- Azienda Sociale Cremonese è stata costituita con lo scopo dell'esercizio in forma associata di funzioni sociali, assistenziali educative, socio sanitarie e sanitarie;
- Azienda Sociale Cremonese è titolare della gestione associata delle funzioni di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), della legge 328/2000 per i Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cremona;
- a norma dell'art. 2, comma b) del Contratto di Servizio in essere tra l'Azienda ed i Comuni Soci è in capo all'Azienda la gestione delle attività relative alle comunicazioni preventive d'esercizio, sospensione e revoca ed accreditamento delle unità di offerta sociale per tutti i Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cremona.

TENUTO CONTO CHE:

- il Comitato Sindaci dell'Ambito distrettuale cremonese, nella seduta del 20 dicembre 2022, ha approvato l'Avviso pubblico e le Linee Operative Locali per l'attuazione a livello di Ambito al "Piano regionale Dopo di Noi L. 112/2016 e Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave come definita dall'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 prive del sostegno familiare – risorse annualità 2021" (DGR 6218 del 04/04/2022) che disciplina misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare;
- tra gli interventi previsti dall'Avviso e dalle Linee Operative Locali rientrano misure per promuovere e sostenere interventi di domiciliarità per persone con disabilità grave per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare o per sostenere interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o Cohousing previsti dal DM del novembre 2016;
- le residenzialità nella formula dei Gruppi appartamento gestiti da Ente erogatore e delle soluzioni di Housing/Co-Housing non sono Unità di Offerta standardizzate e devono funzionare ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della LR. n. 3/2008;

VALUTATO CHE:

- in coerenza con i più recenti orientamenti culturali e normativi regionali e nazionali, il "Dopo di Noi" può essere considerato uno strumento privilegiato per accompagnare i progetti di vita, rendendo possibile la scelta delle persone con cui vivere, favorendo la coabitazione con persone conosciute e/o attraverso percorsi di progressiva conoscenza e limitando, a quando indispensabile, il ricorso ad altre tipologia d'offerta;

- pensare al "Dopo di Noi" significa pensare al "dopo di noi, partendo dal durante noi", cioè aiutare le persone con disabilità a costruire il loro futuro da subito (anche quando ci sono ancora i genitori) e vuol dire anche pensare a realizzare strutture e servizi adatti, attraverso la sperimentazione di innovative soluzioni alloggiative che in sinergia tra pubblico, privato (famiglie) e Terzo Settore possano generare nuove forme di residenzialità assistita che evitino l'istituzionalizzazione delle persone disabili, seguendo sempre i desideri e la volontà delle persone con disabilità;
- nel primo quinquennio di attuazione del Piano regionale Dopo di Noi L. 112/2016 (2016-2020) nel territorio dell'Ambito distrettuale cremonese non si è riusciti a sperimentare la formula dei Gruppi appartamento gestiti da Ente erogatore e/o soluzioni di Housing/Co-Housing, a fronte di numerosi progetti individualizzati di accompagnamento all'autonomia per poter realizzare un progetto di vita separandosi dai familiari e/o dai servizi residenziali, attraverso l'opportunità di sperimentarsi in situazioni concrete (es. palestra autonomia...) e durante periodi di "distacco" dalla famiglia (es. week end di autonomia...);

PRESO ATTO CHE:

- Azienda Sociale Cremonese intende promuovere e sostenere la realizzazione di servizi residenziali c.d. innovativi, presso appartamenti di civile abitazione, integrati nel territorio e di piccole dimensioni denominati "Gruppo appartamento con ente gestore", come previsti dalla normativa del "Dopo di Noi" L.112/2016, dal Decreto interministeriale del 23/11/2016 e dalla DGR X/6674 del 07/06/2017 e successive deliberazioni di Regione Lombardia in attuazione del Piano regionale Dopo di Noi L. 112/2016 e del Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave come definita dall'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 prive del sostegno familiare, attraverso l'approvazione di un bando pubblico per il riconoscimento e la messa in esercizio di specifica tipologia di unità d'offerta sperimentale, aperto a soggetti del pubblico e del privato sociale;
- Azienda Sociale Cremonese, in attesa di definire i requisiti specifici di accreditamento di tale tipologia di unità d'offerta sociale sperimentale, nonché le modalità attuative, considera quali requisiti minimi tecnici, gestionali e professionali quanto previsto dal Decreto interministeriale del 23/11/2016 (*Allegato n. 1 alla presente determinazione*);
- Azienda Sociale Cremonese, in esecuzione di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2022 e dal Comitato Sindaci nella seduta del 20 dicembre 2022, intende avviare una prima sperimentazione di Gruppo appartamento, assumendosi direttamente la funzione ed il ruolo di Ente gestore ed erogatore a partire dal 01 gennaio 2023;
- Azienda Sociale Cremonese ha pertanto approvato un progetto di gestione di "Gruppo appartamento con ente gestore – Dopo di Noi" presso l'immobile sito in CREMONA (CR), Via Maffino Maffi nr. 12, per la durata di 4 anni, con decorrenza dal 01/07/2022 e scadenza il 30/06/2026 (con possibilità di rinnovo per altri quattro anni), assicurando i servizi alberghieri, educativi e di assistenza necessari attraverso la collaborazione con Enti del Terzo Settore gestori di servizi diurni per disabili ed in relazione al progetto individualizzato, nonché il rispetto dei requisiti minimi tecnici,

gestionali e professionali come indicati dal Decreto interministeriale del 23/11/2016, con capacità ricettiva per un massimo di 5 persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione;

- Vista la CPE presentata da parte del legale rappresentante di Azienda Sociale Cremonese Giuseppe Tadioli (prot. in data 10/01/2022 n. 138);

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la sperimentazione della nuova unità di offerta sociale denominata "Gimme five" quale "Gruppo appartamento con ente gestore - Dopo di Noi", sita in Via Maffino Maffi nr. 12 – CREMONA (CR), con Ente Gestore Azienda Sociale Cremonese, con una capacità ricettiva fino a 5 posti e con decorrenza a partire dal 16/01/2023 e per una durata triennale, dal 16 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
3. Di approvare l'allegato 1 con i criteri di definizione dell'unità di offerta "Gruppo appartamento con ente gestore – Dopodinoi";
4. Di approvare gli allegati alla CPE presentata in data 10/01/2023 prot. n. 138;
5. Di approvare la gestione funzionale ed operativa in capo ad Azienda Sociale Cremonese attraverso gli operatori del Servizio Disabilità;
6. Di trasmettere comunicazione via PEC di esito positivo dell'istruttoria all'ente gestore e per conoscenza al Sindaco del Comune di Cremona, nonché – per le funzioni di competenza – ad ATS Val Padana (Dipartimento PAAPSS – UOC Autorizzazioni ed Accreditamento Polo Ospedaliero e Rete Territoriale – Sede Territoriale di Cremona) e Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia, Conciliazione Integrazione e Solidarietà Sociale.



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Graziano Pirotta)



Allegato 1

Definizione

Per "Gruppo appartamento con ente gestore – Dopo di Noi" si intende una situazione alloggiativa destinata alla residenzialità di persone disabili la cui gestione/titolarità è in capo ad un soggetto gestore giuridico individuato.

Capacità ricettiva

Il "Gruppo appartamento con ente gestore – Dopo di Noi" può ospitare in regime residenziale fino ad un massimo di n. 5 utenti-p.l. (incluso eventualmente n.1 p.l. di pronto intervento/sollievo). In casi di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2.p.l. per pronto intervento/sollievo), deve esserci un'articolazione in moduli non superiori a 5.p.l. E' possibile, se gli spazi lo consentono e il progetto del servizio lo prevede, l'accoglienza in regime diurno di ulteriori n.4 utenti.

Requisiti soggettivi

L'ente gestore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- comprovata esperienza, almeno di due anni, nel campo dell'erogazione di servizi e attività a favore di persone con disabilità e le loro famiglie;
- iscrizione ai rispettivi registri provinciali/regionali;
- assenza in capo al rappresentante legale di condanne penali e procedimenti penali in corso;
- garanzia da parte degli enti della solvibilità autocertificando l'inesistenza di situazioni di insolvenza attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (Circolare n.139 del 11.21991, aggiornato al 29 aprile 2011 – 14° aggiornamento).

Requisiti strutturali

Sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

Adeguamento delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi (es. conformità impianto elettrico e termico, conformità ascensori, staticità, prevenzione incendi).

Sono garantiti i requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna.

Sono promossi l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone disabili, in particolare di tipo domotico, assistivo, di *ambinet assisted living* e di connettività sociale.

Sono ubicate in zone residenziali e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento.

Gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazioni della casa-famiglia, garantendo spazi adeguati per la quotidianità e il tempo libero.

Gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente singole (al massimo doppie).

Prevedere uno spazio da dedicare al personale che offre assistenza.

Personale

Presenza di figure assistenziali qualificate in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata.

Individuazione di un coordinatore responsabile della struttura.

Rispetto dei contratti collettivi di lavoro e della normativa di sicurezza.

Prevedere annualmente adeguata formazione specifica (oltre a quella obbligatoria) del personale in servizio, con un minimo di 16 ore annue.

Requisiti organizzativi

Predisposizione per gli stessi di un piano individualizzato di assistenza indicante: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche.

Adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei Servizi, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese.
Garanzia di soddisfare il debito informativo a favore dell'Ambito/Regione.

